CONTRATTO PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI EROGAZIONE CORSI DI FORMAZIONE

**Tra**

Nome Azienda:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, P.IVA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ in persona del legale rapp.te \_\_\_\_\_\_\_\_\_, (di seguito Committente)

**e**

PSB S.R.L. con sede legale in Napoli (NA), Via Medina, 5, P.IVA: 05060621215, ente accreditato per lo svolgimento di attività di formazione presso la Regione Campania prot. N 01404/11/06, in persona del legale rappresentante Stefano Popolo, c.f.:PPLSFN93L06F839B (di seguito Prestatore).

**Premesso che**

1) Il Committente ha interesse alla partecipazione agli interventi del Fondo Nuove Competenze (istituito dall’art. 88 del decreto legge n. 34 del 2020, modificato dall’art. 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e attuato sulla base delle disposizioni del decreto interministeriale del 9 ottobre 2020 e a valere dell’avviso pubblicato in data 11 novembre 2022 emanato in attuazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 settembre 2022, in attuazione dell’art. 11- ter del decreto- legge n.146 del 2021), prorogato nella terza edizione con Decreto Direttoriale n.439 del 5 dicembre 2024 – Avviso Fondo Nuove Competenze. Competenze per le innovazioni.

2) I criteri e le modalità di applicazione e di utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo nuove competenze sono stati individuati dal decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 ottobre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 283 del 3 dicembre 2024.

3) Il Committente intende innalzare il livello del capitale umano sviluppando le competenze del proprio personale dipendente, destinando parte dell’orario lavorativo - attraverso una rimodulazione dello stesso tramite accordi collettivi - a percorsi formativi.

2) La misura prevede che i datori di lavoro stipulino, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 e dell’art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro (di seguito “accordi collettivi”) – sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, ai sensi della normative e degli accordi interconfederali vigenti. Per le aziende che aderiscono ai Fondi Interprofessionali gli accordi devono essere stipulati secondo le modalità previste dal proprio fondo.

3) Il Fondo copre i costi del 100% dei contributi assistenziali e previdenziali (al netto degli eventuali sgravi contributivi fruibili nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo) e del 60% o 80% della retribuzione oraria delle ore destinate alla formazione; Il nuovo Decreto introduce la possibilità di ottenere contributi anche per persone non ancora assunte. In particolare, la quota di retribuzione oraria netta viene finanziata al 100% nel caso di interventi destinati a disoccupati da almeno 12 mesi, assunti successivamente alla data di pubblicazione del Decreto e prima dell’avvio della formazione. La quota di retribuzione rimborsabile è pari al 100% anche nel caso di assunzione con contratto di apprendista di alta formazione e ricerca (c. d. apprendistato di terzo livello).

4) P.S.B. S.R.L. - accreditamento presso la Regione Campania n°: 01404/11/06 - svolge attività di formazione professionale e specialistica.

5) Il Committente intende affidare a soggetto esterno all’impresa l’erogazione della relativa attività di formazione, come previsto dall’avviso pubblico FNC, individuando P.S.B. S.R.L. quale Prestatore della suddetta attività.

**Ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:**

**Articolo 1**

**(valore delle premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

**Articolo 2**

**(oggetto)**

Con il presente contratto, il prestatore è incaricato di svolgere i seguenti compiti e funzioni:

● progettazione dell’attività formativa in base alle esigenze del Committente;

● proposta del progetto formativo finalizzato allo sviluppo delle competenze alla sigla sindacale per la sottoscrizione dell’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro conforme a quanto previsto dall’art. 88, comma 1, del richiamato Decreto Legge n. 34/ 2020, dall’art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 e dall’art. 3 del Decreto di attuazione;

● impostazione del piano attività formative;

● presentazione istanza di contributo a norma dell’avviso pubblico FNC;

● gestione, attraverso piattaforma FAD asincrona e/o sincrona e/o registro d’aula, delle attività di formazione rivolte al personale aziendale;

● gestione della rendicontazione entro e non oltre 365 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza.

Il costo delle suddette attività commissionate è specificato al punto 6 del presente contratto.

**Articolo 3**

**(obblighi delle parti)**

Il Prestatore si impegna ad adempiere i compiti e funzioni individuati all’articolo 2 con la diligenza ex art. 1176 c.c.

Il Committente, da parte sua, si impegna al puntuale e corretto pagamento dei servizi erogati dal Prestatore come prescritto all’articolo 6, a mettere a disposizione del prestatore le risorse necessarie al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, tra cui la documentazione necessaria alla richiesta saldo entro 15 gg dal termine delle attività didattiche.

**Articolo 4**

**(riservatezza)**

Il Prestatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti dal presente contratto ogni informazione ricevuta dal committente o comunque acquisita nel corso dell’esecuzione del servizio richiesto, obbligandosi, altresì, a non divulgare a terzi tali informazioni.

**Articolo 5**

(durata)

Il presente contratto avrà validità dalla data di sottoscrizione fino a un anno a partire dalla data di approvazione dell’istanza da parte di Sviluppo Lavoro Italia (ex Anpal).

**Articolo 6**

(corrispettivo)

Per i servizi di cui all’articolo 2 il Prestatore si fa carico di tutte le spese propedeutiche alle attività dettagliate, fissando il proprio compenso nella cifra di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, oltre IVA, che verrà corrisposto come dettagliato di seguito:

**I- Presentazione istanza:** acconto di € 1000,00 (mille/00), di cui € 500,00 per la consulenza relativa all’analisi del bisogno formativo (se richiesta da proposta economica) e € 500,00 per il caricamento dell’istanza di contributo in piattaforma su delega del committente con predisposizione della relativa documentazione, da corrispondere all'atto della presentazione dell’istanza;

**II- Approvazione istanza:** 10% del compenso, al netto del 50% dell’acconto versato, ad approvazione dell’Istanza di contributo da parte di Sviluppo Lavoro Italia (ex ANPAL) ;

**III- Termine Formazione:** 10% del compenso, al netto del 50% dell’acconto versato, a conclusione del/dei percorsi formativi;

**IV- Saldo finale:** 80% del compenso, al netto del 50% dell’acconto versato, ad erogazione della richiesta di saldo/rendicontazione da parte di Sviluppo Lavoro Italia (ex ANPAL).

Si precisa che l’importo di saldo potrà subire variazioni, opportunamente e tempestivamente notificate, in relazione al numero di personale dipendente effettivamente impiegato in formazione ed al numero di ore effettivamente oggetto di rendicontazione finalizzate alla richiesta del saldo.

In caso di formale rinuncia alla rendicontazione da parte del Committente, quest’ultimo non avrà diritto alla restituzione degli importi versati per la presentazione dell’istanza e ad approvazione istanza e termine formazione; sarà tenuto a versarli a titolo di penale nel caso in cui non avesse ancora provveduto alla relativa corresponsione.

**Articolo 7**

(controversie)

Tutte le controversie relative al presente contratto, nel caso di impraticabile definizione bonaria, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

**Articolo 8**

(clausole finali)

Il presente contratto, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione scritta o verbale, intervenuta in precedenza tra le parti, concernente l’oggetto di questo contratto.

A seguito della stipula del presente contratto, ogni sua integrazione ed ogni questione inerente l’esecuzione del medesimo, dovrà essere concordata, a pena di nullità, per iscritto e firmata, per accettazione, dal committente e dal Prestatore.

Il fatto che una delle parti si astenga, anche più volte, dal pretendere il puntuale adempimento del presente contratto dalla controparte, non comporta rinuncia alcuna, da parte della prima, al pieno esercizio dei diritti nascenti dal contratto medesimo.

**Articolo 9**

(rinvio a norme di legge)

Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste nel presente contratto.

**Articolo 10**

(protezione dei dati personali)

I dati personali che verranno forniti per permettere l’esecuzione del contratto e/o in adempimento a obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali, verranno trattati conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 emendato dal D.Lgs 101/2018 e al Regolamento UE 679/2016 e le finalità perseguite sono esclusivamente quelle inerenti l’esecuzione del contratto.

Data

| Timbro e firma | Timbro e firma |
| --- | --- |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Committente) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Prestatore) |

Per espressa accettazione del contenuto di tutti gli articoli del presente contratto, quali 1- 2-3-4-5-6-7-8-9- ai sensi dell’art.1341 c.c.

| Timbro e firma | Timbro e firma |
| --- | --- |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Committente) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Prestatore) |